

N. R.G. 2015/11217



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **11217/2015** promosso da:

K-PAX - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (C.F. 803018010987) con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. LAVANNA MARTA (LVNMRT82L52D643S) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

ASSOCIAZIONE PUERTO ESCONDIDO - L'ALTRO (C.F. 94015370177) con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. LAVANNA MARTA (LVNMRT82L52D643S) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (C.F. 07430560016) con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. LAVANNA MARTA (LVNMRT82L52D643S) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

RICORRENTE/I

contro

FEDERICA EPIS (C.F.) con il patrocinio dell'avv. DE VECCHI GIANALBERICO e dell'avv. MONGUZZI STEFANO

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Lucia Cannella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/07/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

K-PAX - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS con sede in Breno, ASSOCIAZIONE PUERTO ESCONDIDO - L'ALTRO con sede in Calvagese della Riviera, A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE con sede in Torino, hanno proposto ricorso per azione civile contro la discriminazione ex art. 28 D. Leg.vo 150/11 e 44 d. leg.vo 286/98, depositato il 3.7.2015, nel quale lamentavano che Federica Epis, segretaria cittadina del partito Lega Nord di Orzinuovi, aveva pubblicato sul proprio sito facebook il 12.6.2015, In allegato a commento di una fotografia ripresa dal quotidiano BRESCIAOGGI dell'11 giugno 2016,

che riporta l'elenco di bari soggetti che gestiscono progetti di accoglienza di cittadini stranieri, tra i quali sono riportate le associazioni ricorrenti K-PAX e PORTO ESCONDIDO;

un post del seguente tenore. "Questo è l'elenco di tutte le COOPERATIVE FONDAZIONI e altri operatori che con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza stanno invece LUCRANDO sul traffico di clandestini". Ad ulteriore commento viene aggiunto che "QUESTI ENTI PRENDONO PIU' DI 1000 EURO AL MESE PER OGNI IMMIGRATO! Tutti soldi nostri, ma se il Governo proprio vuole usare i nostri soldi per mantenere qualcuno, che mantenga i suoi cittadini almeno, non quelli dell'Africa!"., che il post aveva carattere discriminatorio e/o molesto ai sensi dell'art. 2 d. leg.vo 215/03 ;

la convenuta ha resistito alla domanda negando il contenuto offensivo del post che ha provveduto ad eliminare dalla sua bacheca il giorno stesso della notifica del ricorso, quindi alla data del 6.8.2015 era già stato rimosso come dichiarato alla udienza del 2.12.2015

ciò premesso;

quanto alla legittimazione ad agire, va premesso che ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e art. 4 d.lgs n. 215/2003 in relazione a comportamenti in ipotesi discriminatori spetta, ai sensi dell'art. 5 co.1 d.lgs n. 215/2003, al soggetto passivo della discriminazione che può agire in proprio o rilasciare delega alle associazioni o agli enti che siano iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, ovvero, ai sensi del co. 3 nei casi di "discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione", alle associazioni o agli enti di cui sopra.

Nel caso in esame il post è direttamente lesiva sia della K pax e di Puerto escondido direttamente citate che della ASGI che ha nello scopo statutario la tutela dei cittadini stranieri ed è iscritta nel registro di cui all'art. 5 del D. leg.vo 215/03 (doc. 8 att.);

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.



Il post ha valenza irridente e sbeffeggiante ove indica le associazioni che danno ospitalità ai soggetto come chi "opera con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza" attributivo di un fine illecito di lucro; denigratorio ed offensivo laddove indica che i richiedenti asilo siano clandestini, atteso i richiedenti asilo vengono degradati al rango di chi viola il TU sulla immigrazione, messi in evidenza con assoluta convinzione da parte della convenuta ed evidenziate con caratteri cubitali e vari punti esclamativi;

Quanto ai rimedi rispetto alla accertata violazione, spetta nel caso in esame la sola riparazione risarcitoria, al fine adempiere alla funzione di essere dissuasivo, proporzionale ed effettivo, e che debba essere quantificato tenuto conto della diffusione su sito potenzialmente visibile a chiunque acceda a facebook per un mese e mezzo in euro 2000 per ognuno delle ricorrenti;

il regime delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore degli avvocati Alberto Guarisio e Marta Lamanna dichiaratisi antistatari. segue la soccombenza;

PQM

Dichiara il carattere discriminatorio della condotta denunciata e condanna la convenuta al pagamento in favore di ognuna delle associazioni ricorrenti di euro 2000,00;

condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000 per compensi, oltre a rimborso forfetario sui compensi, iva e Cpa, distrarsi in favore degli avvocati Alberto Guarisio e Marta Lamanna dichiaratisi antistatari.

Si conunichi.

Brescia li 30 novembre 2016

Il Giudice
dott. Lucia Cannella

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
Brescia, 02 MAR 2017
Dott.ssa Anna Maria Neri